



REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

DETERMINAZIONE N. 212

Valenza, 29 luglio 2022

senza impegno di spesa

Oggetto

Comune di Orbassano. Progetto di rampa di raccordo per il ripristino della continuità ecologica del torrente Sangone a valle del ponte sulla s.p. 143, quale opera di compensazione del polo logistico Amazon. Parere di competenza.

Vista la nota della Città di Orbassano prot. 15024 del 6/5/2022 (prot. Ente Parco 2295 del 6/5/2022) con la quale era stata convocata la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della legge 241/1990 (e s.m.i.), da effettuare in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della medesima legge, al fine di ottenere i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni interessate, in merito al progetto relativo alla rampa di raccordo per il ripristino della continuità ecologica del torrente Sangone a valle del ponte sulla s.p. 143, quale opera di compensazione del polo logistico Amazon, insediamento produttivo da realizzare in area non di competenza territoriale dell'Ente Parco;

considerato che il Comune precedente, con nota del 20/5/2022 (prot. Ente Parco 2541 del 20/5/2022) ha inviato ulteriore documentazione progettuale integrativa;

considerato altresì che il Comune precedente, con nota del 10/6/2022 (prot. Ente Parco 2894 del 13/6/2022) aveva sospeso i termini del procedimento, in relazione a possibili interferenze con altre opere in capo a SMAT S.p.a., segnalate dalla Città metropolitana di Torino, nonché in relazione a richieste di integrazione pervenute dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;

vista la nota della Città di Orbassano prot. 23115 del 7/7/2022 (prot. Ente Parco 3277 del 7/7/2022) con la quale sono state trasmesse integrazioni documentali ed è stata comunicata la ripresa dei termini del procedimento della conferenza dei servizi;

considerato che gli interventi di compensazione previsti in progetto ricadono in area contigua F5 (Area contigua della Fascia Fluviale del Po piemontese);

vista l'istruttoria, predisposta dall'ufficio tecnico dell'Ente Parco, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante, con la quale si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 26 c. 12 della L.R. 19/2009 (e s.m.i.), sotto l'aspetto strettamente della compatibilità del manufatto rispetto alle previsioni delle Norme di attuazione del Piano d'Area della fascia fluviale del Po – area stralcio del Torrente Sangone;

considerato altresì che nell'istruttoria tecnica vengono rilevate criticità tecnico-naturalistiche in merito alla effettiva efficacia dell'opera, rispetto al raggiungimento degli obiettivi di ripristino funzionale della continuità ecologica del corso d'acqua;

per le considerazioni e nei limiti come esposti nell'istruttoria stessa;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

vista la L.R. 28.7.2008, n. 23;

visti l'art. 6, l'art. 20 e l'art. 26, comma 12, della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.);

DETERMINA

di esprimere, ai sensi dell'art. 26 c. 12 della L.R. 19/2009 (e s.m.i.), parere favorevole in merito all'intervento in oggetto, sotto l'aspetto della compatibilità del manufatto rispetto alle previsioni delle Norme di attuazione del Piano d'Area della fascia fluviale del Po – area stralcio del Torrente Sangone, per le considerazioni e nei limiti riportati nell'istruttoria allegata alla presente determinazione per farne parte integrante;

di approvare le osservazioni, contenute nell'istruttoria tecnica, con le quali vengono rilevate criticità tecnico-naturalistiche in merito alla effettiva efficacia dell'opera, rispetto al raggiungimento degli obiettivi di ripristino funzionale della continuità ecologica del corso d'acqua;

di inviare il presente atto alla Città di Orbassano – Ufficio tecnico – LL.PP.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente, sul sito istituzionale www.parcopopiemontese.it.

IL DIRETTORE *ad interim*
DANIELE PIAZZA

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

Allegato: istruttoria tecnica

*copia conforme all'originale
per uso amministrativo*

IL DIRETTORE *ad interim*
DANIELE PIAZZA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
CLAUDIA LEONE

Valenza,

.....

.....

ISTRUTTORIA TECNICA

prot e data Ente Parco	prot.e data Richiedente	Comune e richiedente	Oggetto della richiesta di parere
3277 del 7/7/2022	23115/2022 7/7/2022	Comune di Orbassano AMAZON Italia Transport Srl	Opere di compensazione nuova realizzazione hub di smaltimento merci AMAZON comune di Orbassano intervento specifico: realizzazione di rampa di raccordo per il ripristino della continuità ecologica del torrente Sangone a valle del ponte sulla sp143 Orbassano - Rivalta di Torino

1. Caratteri dell'intervento

La proposta di intervento in progetto deriva dalle decisioni assunte nell'ambito del procedimento SUAP N. 09598330968-14042021-1507, relativo alla richiesta di permesso di costruire con contestuale variante urbanistica semplificata ai sensi dell'art. 17bis, comma 4, della L.R. 56/77 e s.m.i. per la realizzazione di un nuovo insediamento produttivo di tipo logistico inoltrata in data 20/04/2021 da Amazon Italia Transport S.r.l.; tale installazione produttiva riguarda aree non di competenza territoriale dell'Ente Parco. Tuttavia le opere di compensazione ricadono in aree soggette alla normativa del Piano d'Area, con conseguente competenza dell'Ente Parco per l'espressione di parere ai sensi dell'art. 26 della L.R. 19/2009 (e s.m.i.).

Le opere di compensazione sono state concertate con gli Enti partecipanti alla conferenza dei servizi, ossia:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
- Regione Piemonte;
- Città Metropolitana di Torino;
- ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte;
- Ente per la gestione delle aree dei Parchi Reali – Parco Naturale di Stupinigi;
- Comune di Rivalta di Torino;
- Comune di Beinasco;
- Co.Va.R. 14 - Consorzio obbligatorio di bacino per la gestione unitaria dei rifiuti urbani;
- Consorzio della Bealera di Orbassano.

Il manufatto in progetto è costituito di n. 15 gradoni con interasse di 2,50 m e un bacino di dissipazione a valle dell'ultimo gradone di lunghezza di 7 m circa. Il bacino di dissipazione ha la funzione di dissipare l'energia cinetica e contenere l'erosione per fenomeni vorticosi e turbolenti provocati dal risalto derivante dalla variazione di pendenza che si genera tra l'opera e il fondo attuale.

La dimensione dei massi è stata determinata in funzione dell'energia cinetica legata alle piene straordinarie che potrebbero verificarsi. L'opera sarà costituita da bacini successivi in pietrame di volume comunque non inferiore a 0,3 m³ intasati con calcestruzzo al fine di garantirne la stabilità.

Ogni bacino, incluso il bacino di dissipazione, è delimitato a valle da massi squadriati piantati nel terreno per una profondità non inferiore a 90 cm, con fenditure di larghezza 40 cm che consentano, in condizioni di regimi ordinari, che l'acqua passi attraverso di esse e non stramazzi alla sommità del muro, fenomeno che causerebbe una maggiore difficoltà di risalita per gli esemplari con scarsa o nulla capacità di salto. Ogni bacino presenterà, inoltre, una porzione di fondo ribassato di circa 20 cm per una larghezza di circa 4,50 m, al fine di garantire all'ittiofauna un passaggio sempre fruibile anche in caso di portate fluide molto basse.

Il bacino è stato dimensionato in relazione alla potenza volumetrica dissipata, secondo quanto previsto dalle "Linee guida per la progettazione e il monitoraggio per passaggi per la libera circolazione della fauna ittica".

2. Ubicazione rispetto alla Rete Natura 2000

L'area di intervento non ricade all'interno di siti della Rete Natura 2000.

3. Vincoli derivanti dalla legge istitutiva dell'area protetta.

Ai sensi della Legge istitutiva delle Aree protette del Po piemontese (L.R. n. 19/2009 e s.m.i.) l'intervento ricade all'interno di zona classificata: **Area contigua F5** (Area contigua della Fascia Fluviale del Po piemontese).

4. Efficacia del parere ai sensi della normativa in materia paesistica (D.lgs. 42/2004)

L'intervento previsto ricade in area sulla quale attualmente vige il Piano d'Area approvato dal Consiglio Regionale con deliberazioni n. 982-4328 del 8/3/1995 e n. 243-17401 del 30/5/2002.

5. Norme del Piano d'Area

Ai sensi della suddivisione in fasce e zone prevista dal Piano d'area l'intervento di ampliamento ricade:

- all'esterno della fascia di pertinenza fluviale;
- all'interno della zona 17 s N3, entro la fascia di pertinenza fluviale;
- in scheda progettuale B, del Piano d'Area - area stralcio Torrente Sangone.

Ai sensi degli art.1.6 delle "Norme di attuazione" del piano, l'intervento può essere classificato secondo i due principali caratteri connessi alle ricadute territoriali:

- relativamente al carattere naturalistico:
 - per quanto riguarda il "modello di utilizzazione delle risorse", nella categoria: **U1**: Usi ed attività naturalistiche: conservazione e gestione naturalistica,...*omissis*;
 - per quanto riguarda le "modalità di intervento di modificazione delle condizioni ambientali", nella categoria **M0.2**: gestione naturalistica, interventi conservativi o di ripristino e rinaturalizzazione, con modificazioni anche sensibili dello stato dei luoghi e rinaturalizzazione, ...*omissis*;
- relativamente al carattere infrastrutturale:
 - per quanto riguarda il "modello di utilizzazione delle risorse", nella categoria: U 5.7, trasporti ed infrastrutture del territorio;
 - per quanto riguarda le "modalità di intervento di modificazione delle condizioni ambientali", nella categoria M2.2: arginature, difese spondali, traverse ed altri interventi di sistemazione idraulica;

Per quanto riguarda la verifica delle condizioni di intervento ammesse, essendo questo non inserito fra beni culturali isolati e le loro pertinenze di cui all'art. 3.7. delle N.d.A., ricade nelle categorie di cui alla tabella 1 dell'art.2.8.

Pertanto, per quanto riguarda l'intervento a carattere naturalistico, questo ricade, ai sensi della suddetta tabella 1, nella categoria **C1** (interventi sempre consentiti, per i modelli d'utilizzazione indicati, purché compatibili con le previsioni degli strumenti urbanistici locali);

In parallelo per quanto riguarda le condizioni di intervento sotto l'aspetto infrastrutturale, questo ricade, ai sensi della suddetta tabella 1, nella categoria **C4** (interventi subordinati al preventivo inserimento in piani settoriali, con relativo studio di verifica di compatibilità ambientale).

Vista la documentazione progettuale allegata all'istanza, si ritiene che la stessa sia sufficientemente completa ai fini dell'illustrazione dello stato dei luoghi e dei relativi impatti dell'opera, tale da assolvere ai contenuti previsti per la Verifica di compatibilità ambientale di cui all'art. Art. 4.2 comma 4 lettera d) delle N.d.A. del P.d.A., prevista dalla condizione C4.

La scheda progettuale B del Piano d'Area – area stralcio Torrente Sangone, nella quale è inclusa la zona 17SN3, prevede quanto segue:

2. Interventi soggetti a verifica di compatibilità ambientale, nell'ambito di progetti unitari, ed al parere dell'Ente di Gestione:

- opere di difesa idraulica, formazione di guadi e/o passerelle ciclopedonali;

...

- manufatti;

...

- impianti particolari, che non devono provocare interruzioni o cesure nella continuità della percezione visiva e devono armonizzarsi nei contesti naturali circostanti.

Nella relazione paesaggistica, il proponente cita come normativa di riferimento, relativamente alle aree di competenza del Piano d'Area, le leggi regionali 12/1990, 28/1990 e 20/1989, tutte ormai abrogate.

La normativa attuale di riferimento, per il Piano d'Area, anche per le aree contigue, è riconducibile all'art. 26 della L.R. 19/2009.

Nella relazione paesaggistica viene richiamato l'art. 2.2 delle N.d.A. del P.d.A., relativamente agli interventi all'interno della fascia di pertinenza fluviale, come nel caso in oggetto, per quanto riguarda in particolare le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, dove è specificato che "sugli sbarramenti esistenti debbono essere previste opere idonee a consentire la risalita delle specie ittiche".

6 . Osservazioni

L'Ente Parco non aveva preso parte al procedimento di conferenza dei servizi nel quale erano state condivise, tra gli enti partecipanti, le opere di compensazione ambientale, ricadenti tuttavia in area contigua F5, di competenza dell'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese, relativamente all'espressione di parere ai sensi dell'art. 26 della L.R. 19/2009 (e s.m.i.).

La proposta per la realizzazione di una rampa di raccordo per il ripristino della continuità ecologica del torrente Sangone a valle del ponte sulla sp143, dal punto di vista strettamente della compatibilità rispetto al Piano d'Area, risulta ammissibile.

Sotto l'aspetto della funzionalità ecologica occorre evidenziare, come problema prioritario non connesso al manufatto in esame, la questione del rispetto dei valori minimi di portata d'acqua. Allo stato attuale, in particolare nel periodo estivo, ma non solo, non vi è alcun deflusso minimo vitale, per cui il torrente Sangone, nel tratto in esame, non può essere considerato un corridoio ecologico "vivo" e funzionale.

La proposta della rampa di raccordo considera condizioni ecologiche con presenza di fauna ittica, tuttavia non possibile nelle comuni e visibili condizioni di assenza di acqua per buona parte dell'anno nel tratto in esame del Torrente, per cui la funzionalità della rampa è riferita a specie che potenzialmente potrebbero essere presenti, alla luce di una indagine, citata nella relazione paesaggistica, svolta da Città Metropolitana nel tratto a valle del ponte della SP143 ad Orbassano in data 8/4/2021, che conferma la presenza dei Ciprinidi Vairone italico e Barbo comune.

Fatte salve le suddette considerazioni si ritiene che, ipotizzando una gestione complessiva dei prelievi sul Torrente Sangone che assicuri la presenza almeno dei valori minimi di deflusso, sia opportuno prevedere, in tale progetto che intende porsi l'obiettivo di una continuità ecologica fluviale, delle zone di ristagno d'acqua sia a monte che a valle della rampa, in particolare in corrispondenza della cosiddetta "Gaveta centrale per la continuità ecologica", nonché sulla lunghezza della "Gaveta" stessa (44 ml).

Tali zone di ristagno dovrebbero presentare una configurazione naturaliforme, ossia con geometria non regolare, con presenza di ciottoli di fiume di varie dimensioni sul fondo e sui bordi, e con profondità di almeno 60 cm, per creare delle zone di calma/sosta per l'eventuale ittiofauna in risalita.

<i>Istruttoria predisposta dall'Area Tecnica dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese. Tecnici referenti: Roberto Damilano, Andrea Insalata, Sandra Buzio</i>
--